



Spett.le **Fondazione Organismo Italiano Contabilità** Via Poli, 29 00187 Roma

Milano, 07.03.2022

Oggetto: Osservazioni relative alla bozza in consultazione del principio contabile "OIC 34 Ricavi" pubblicata sul sito della fondazione dell'OIC.

Con la presente, sottoponiamo alla Vostra attenzione, alcuni dubbi interpretativi emersi dalla lettura del documento in bozza del principio contabile OIC 34 sui Ricavi e suggerimenti al fine di supportare la Vostra attività nell'individuazione delle aree che potrebbero richiedere ulteriori sviluppi, sia dal punto di vista teorico che applicativo, nella stesura del documento definitivo.

In particolare, vorremmo evidenziare le seguenti tematiche:

- Allocazione del prezzo complessivo in presenza di più unità elementari di contabilizzazione;
- Contabilizzazione del reso di vendita;
- · Costi legati al contratto;
- Società che agiscono per conto proprio o di terzi.

Allocazione del prezzo complessivo in presenza di più unità elementari di contabilizzazione

Con riferimento al tema dell'allocazione del prezzo complessivo in presenza di più unità elementari di contabilizzazione [paragrafi 21-22], il principio prevede che "il prezzo complessivo determinato dei par. 11-14 è allocato a ciascuna unità elementare di contabilizzazione sulla base del rapporto tra il prezzo di vendita della singola unità elementare di contabilizzazione e la somma dei prezzi di vendita di tutte le unità elementari di contabilizzazione incluse nel contratto. (...). Il prezzo di vendita delle singole unità elementari di contabilizzazione è quello previsto contrattualmente a meno che il prezzo contrattuale non sia significativamente diverso dal listino prezzi, tenuto conto degli sconti normalmente praticati."

Al fine di rendere il principio più chiaro, sarebbe a nostro avviso opportuno prevedere che il prezzo complessivo sia allocato sulla base dei prezzi ai quali l'entità venderebbe separatamente al cliente le singole unità elementari di contabilizzazione (i.e. "prezzo di vendita a sé stante" nella terminologia mutuata dal principio contabile internazionale IFRS 15). Tale prezzo di vendita a sé stante dovrebbe corrispondere ai prezzi stabiliti contrattualmente o, se significativamente diversi, ai prezzi di listino, tenuto conto degli sconti normalmente praticati.

Contabilizzazione del reso di vendita

In merito al tema della contabilizzazione del reso di vendita previsto nel paragrafo n.26, il principio afferma che "la contabilizzazione del reso comporta anche il ripristino del costo del bene venduto che la società prevede di ricevere. L'ammontare di tale costo è iscritto in una voce separata tra le attività dell'attivo circolante al valore contabile originario a cui era iscritto a magazzino."

F2A S.r.l.

Sede Legale: Via della Moscova, 3 20121 Milano Headquarter: Via Caldera, 21 20153 Milano

Numero Rea: MI - 2000286 Capitale Versato: Euro 10.478.766 CF/Partita IVA: 08050380966





Si evidenziano due aspetti sulla contabilizzazione del reso di vendita, che a nostro parere dovrebbero essere chiariti maggiormente, in particolare:

1. Classificazione: la bozza di principio contabile dovrebbe indicare chiaramente la macrovoce di Stato Patrimoniale (es. Rimanenze, Crediti etc.) in cui classificare l'attività connessa al diritto di reso.

Negli esempi illustrativi proposti all'interno del documento (EI1 e EI2 – "Contabilizzazione vendite con diritto di reso" per la parte della contabilizzazione nel bilancio in forma ordinaria), la voce relativa alle attività di Stato Patrimoniale riportata nelle scritture contabili è quella di "Rimanenze prodotti finiti e merci". La fattispecie, tuttavia, non sembra soddisfare i requisiti previsti per l'iscrizione iniziale delle "rimanenze" riportati nei paragrafi 16 e seguenti del documento OIC 13 (iscrizione nel momento in cui avviene il trasferimento sostanziale di rischi e benefici).

A nostro avviso, la natura della probabile attività derivante dal reso è maggiormente assimilabile ad un credito da soddisfarsi con modalità diversa dalla consegna di disponibilità liquide. In questa prospettiva, sarebbe a nostro avviso preferibile una classificazione in una voce separata dei "Crediti" dell'attivo circolante.

2. Valorizzazione: la bozza di principio contabile dovrebbe essere integrata per fornire maggiori linee guida in merito alla metodologia da utilizzare per la valorizzazione della potenziale attività da iscrivere a fronte del reso. In particolare, si ritiene utile fornire all'interno del principio contabile maggiori dettagli dal punto di vista applicativo in considerazione della complessità aziendale in termini di molteplicità di prodotti offerti sul mercato da parte delle imprese, variabilità nei prezzi di vendita nel tempo (i.e. prodotti stagionali), accordi contrattuali con il cliente sulle tempistiche di consegna dei prodotti, metodi di valorizzazione del magazzino (LIFO, FIFO etc.) etc.

Costi legati al contratto

Il principio OIC 34 non fa riferimento alla contabilizzazione dei costi relativi ad un contratto di vendita, come ad esempio i costi per l'ottenimento del contratto (es. commissioni di vendita) e i costi per l'adempimento del contratto.

Sarebbe opportuno specificare il trattamento contabile di tali costi (i.e. iscrizione iniziale, rilevazioni successive).

Società che agiscono per conto proprio o per conto di terzi

Con riferimento al tema delle società che agiscono per conto proprio o per conto di terzi (riportato nei paragrafi A.5 – A.7 della bozza di principio contabile) sarebbe a nostro avviso opportuno contestualizzare con esempi pratici le società che rientrano nella definizione di terze parti e le eventuali casistiche escluse.

Si suggerisce inoltre, di prevedere l'inserimento dei paragrafi A.5-A.7 all'interno del corpo principale del principio contabile, invece che all'interno dell'appendice A.

Si ringrazia per l'attenzione.

Cordialmente,

www.f2a.biz pag. 2